

Codice Penale

c.p. art. 322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

(commento di giurisprudenza)

322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Le disposizioni degli [articoli 314, 316](#), da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale ⁽³⁾;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali ⁽⁴⁾;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali ⁽⁴⁾;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione⁽⁷⁾.

Le disposizioni degli [articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322](#), primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso ⁽⁵⁾:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali ⁽⁶⁾.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi .

⁽¹⁾ Rubrica modificata dall'art. 1, comma 75, lett. n), n. 2), [L. 6 novembre 2012, n. 190](#) e dall'art. 10, comma 1, lett. b), [L. 20 dicembre 2012, n. 237](#). Successivamente, la presente rubrica è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. o), n. 1), [L. 9 gennaio 2019, n. 3](#), a decorrere dal 31 gennaio 2019.

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata [L. n. 3/2019](#) era il seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata [legge n. 237/2012](#) era il seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta [legge n. 190/2012](#) era il seguente: «Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.».

(2) Articolo aggiunto dall'*art. 3, L. 29 settembre 2000, n. 300*. Vedi, anche, l'*art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306*, convertito in legge, con modificazioni, con *L. 7 agosto 1992, n. 356*.

(3) Numero aggiunto dall'*art. 10, comma 1, lett. a), L. 20 dicembre 2012, n. 237*.

(4) Numero aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. o), n. 2), L. 9 gennaio 2019, n. 3*, a decorrere dal 31 gennaio 2019.

(5) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 75, lett. n), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190*.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Le disposizioni degli *articoli 321 e 322*, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:».

(6) Numero così modificato dall'*art. 3, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 1, lett. o), n. 3), L. 9 gennaio 2019, n. 3*, a decorrere dal 31 gennaio 2019.

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata *L. n. 3/2019* era il seguente: «2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta *L. n. 116/2009* era il seguente: «2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.».

(7) Numero aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75*, a decorrere dal 30 luglio 2020.
